

**C.N.F., Sent., 5 maggio 2021, n. 98
(OMISSIS)**

FATTO

Il COA di F. contestava, nella primavera-estate del 2019, all'Avv. [TIZIA], iscritta all'albo degli avvocati tenuto dal medesimo Consiglio dell'Ordine, l'inadempimento degli obblighi formativi per il triennio 2014-2016. L'Avv. [TIZIA] inviava al COA il 6/06/2019 le proprie osservazioni, sostenendo di aver svolto le funzioni di giudice onorario presso il Tribunale di S., e di aver provveduto alla redazione di oltre 800 sentenze in materia di diritto civile e del lavoro, nonché di un numero rilevante di sentenze penali, precisando di non aver più assunto alcun incarico professionale, come avvocato, dal 2007, in quanto l'attività di magistrato onorario con funzione giudicante era la sola attività lavorativa che svolgeva da tempo. Aggiungeva che il suo carico di lavoro non le consentiva di partecipare a corsi di formazione ma l'approfondimento nell'analisi normativa e giurisprudenziale, ai fini della redazione dei provvedimenti decisori, doveva essere valutata favorevolmente in funzione dell'aggiornamento professionale.

La documentazione veniva trasmessa al CDD e, nella seduta del 24/10/2019, la sezione competente accoglieva la proposta del consigliere istruttore di archiviazione del procedimento disciplinare, escludendo la colpevole inadempienza agli obblighi formativi, considerato che nel triennio considerato l'Avv. [TIZIA] aveva svolto le funzioni di magistrato onorario giudicante, presso il Tribunale di S., funzione in esecuzione della quale aveva curato la redazione di numerosi provvedimenti.

Inoltre la stessa non aveva assunto alcun incarico professionale a partire dal 2007 e aveva mantenuto l'iscrizione all'albo professionale e alla Cassa forense al solo fine di poter fatturare le proprie competenze al Tribunale di S., unico suo cliente.

Avverso detta decisione, notificata via pec il giorno 2.12.2019, Il COA di F., con delibera dell'11/12/2019, ha proposto ricorso, depositato presso la segreteria del CDD di F. il 30/12/2019 con il quale chiede che il Consiglio Nazionale Forense, accolga le seguenti conclusioni "Piaccia al CNF, letto il ricorso che precede e visti gli artt. 2, 3, 4 e 6 del Reg. CNF 6 del 2014, nonché l'art. 25, comma 10, del medesimo Regolamento e l' art. 70, commi 6 e 7 del Codice Deontologico Forense, accogliere la presente impugnazione e, in totale riforma del provvedimento impugnato, applicare la sanzione dell'avvertimento all'Avv. [TIZIA], per la violazione degli obblighi formativi per il triennio 2014-2016".

Il COA di F. nel proprio ricorso sostanzialmente deduce e eccepisce una violazione di legge e un vizio di motivazione della delibera di archiviazione del CDD di F., in quanto:

- 1) l'obbligo formativo per l'avvocato sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'albo salvo le esenzioni previste, ai sensi della normativa vigente, tra le quali non sembra rientrare l'Avv. [TIZIA];
- 2) le funzioni svolte dal giudice onorario non rientrerebbero tra le attività di formazione né di autoformazione, di cui al Regolamento CNF 6/2014 per la formazione continua;

3) l'iscrizione all'albo professionale non risulta necessaria per svolgere l'attività di GOT.

L'Avv. [TIZIA], assistita dall'Avv. [OMISSIS], depositava il 05/02/2021 memoria difensiva in vista dell'udienza davanti al CNF, precisando che le funzioni svolte quale Giudice Onorario di Tribunale e situazioni personali di natura privata non le avessero consentito di acquisire i crediti formativi richiesti dalla normativa professionale, rilevando che la ratio della norma che prevede l'obbligo formativo è quella di "garantire che il professionista svolga attività di aggiornamento e formazione", perché "l'avvocato sia in grado di fornire al cliente una prestazione professionale adeguata alle esigenze di questi attraverso attività consapevoli e rispondenti alle sue necessità".

L'attività di magistrato onorario determinerebbe necessariamente una formazione continua, vuoi per autoaggiornamento, vuoi per il thema decidendum delle questioni trattate, ben superiore a quella normalmente acquisita tramite i corsi di formazione o altre forme di acquisizione dei crediti formativi.

Censura quindi le eccezioni formulate dal COA di F. e, rilevando che l'art. 3 del Regolamento CNF 6 luglio 2014, n. 6 non contiene affatto un elenco esaustivo, ma lascia ampi spazi di discrezionalità in relazione ai modi di acquisizione della formazione, ammettendo meccanismi non tipizzati ma comunque idonei al perseguimento delle finalità della normativa per acquisire nuove conoscenze, saperi e nozioni in materie giuridiche.

Di conseguenza, ritiene sia impossibile negare che l'attività di magistrato onorario assolva pienamente a tale scopo, come riconosciuto dallo stesso CDD, che ha escluso l'esistenza di illeciti deontologicamente rilevanti, assumendo che tale attività, per la sua natura, per il carico di lavoro, per varietà delle questioni trattate, per il costante studio che richiede, ben possa fornire al professionista la "formazione" richiesta dalla normativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto al primo motivo va evidenziato come la disciplina vigente all'epoca dei fatti – così come quella attuale – non preveda alcun esonero dall'obbligo formativo a favore degli avvocati che esercitano la funzione di magistrato onorario.

Come sottolineato dal COA di F., solo con l'entrata in vigore della Riforma organica della magistratura onoraria, di cui al d. lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (entrata in vigore il 15 agosto 2017), è stata disciplinata in modo compiuto la formazione dei magistrati onorari, prevedendosi l'organizzazione di corsi specifici e il relativo obbligo di frequenza, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi professionali richiesti dagli ordinamenti professionali ai quali risultino eventualmente iscritti (art. 22).

Quanto al secondo motivo, è vero che il Reg. CNF 6/2014 contiene un'elencazione non esaustiva della tipologia e modalità dell'attività formativa, ma il riferimento alle "altre attività e l'autoformazione" di cui all'art. 13, non attribuisce certamente esenzione o esonero dall'obbligo formativo.

Nel caso di specie l'unica attività formativa ipotizzabile è quella di studio individuale che, tuttavia, deve essere comunque previamente autorizzata o, qualora se ne chieda un accreditamento successivo, impone all'interessato

l'onere di formulare la richiesta di riconoscimento ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo entro novanta giorni.

Si ritiene inoltre che l'esercizio delle funzioni di giudice onorario non possa esonerare dall'assolvimento dell'obbligo formativo imposto all'avvocato, considerati i diversi profili professionali con conseguente diverse, specifiche e non sempre sovrapponibili attività formative. Basti a tal proposito rammentare le attività che connotano il ruolo e la responsabilità sociale dell'avvocato e che sono diverse e ulteriori rispetto a quelle strettamente giudiziarie. Sotto tale profilo sarebbe poi paradossale riconoscere che l'esercizio di una delle due attività, che si estrinsecano nell'ambito della giurisdizione, costituisca 'attività di formazione' per l'altra".

La giurisprudenza domestica ha poi rammentato che l'obbligo formativo ha fonte normativa, è conforme a Costituzione e tutela la collettività garantendo la qualità e la competenza dell'iscritto all'albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale (CNF 242/2018; 188/2018).

Al tempo stesso, è stato anche precisato come l'intensa attività lavorativa non possa costituire una scriminante dell'inadempienza dell'obbligo (CNF 68/2019). Conseguentemente il ricorso del Coa di F. coglie nel segno, con conseguente annullamento della delibera di archiviazione e rimessione al CDD per la celebrazione del procedimento nel rispetto del contraddittorio con l'incolpata.

In considerazione di quanto esposto

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37; Il Consiglio Nazionale Forense in accoglimento del ricorso annulla la delibera 24.10.2019 con cui il CDD ha disposto l'archiviazione dell'esposto disciplinare e rimette gli atti al Consiglio territoriale per quanto di competenza. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2021.

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 5 maggio 2021.